



Dott.ssa Linda Solaro
NOTAIO

Repertorio n.11424

Raccolta n.8588

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
(3 agosto 2023)

Il giorno 3 (tre) del mese di agosto 2023 (duemilaventitre), alle ore dodici e minuti trenta.

In Rimini, nel mio studio.

Avanti a me dottoressa Linda SOLARO, Notaio in Rimini, con studio ivi alla via IV Novembre n. 15, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

è personalmente comparso il signor:

- LANCI Pierangelo, nato a Cesena (FC) il 29 agosto 1981; domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "IL COLIBRI' - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Rimini (RN), via Caduti di Marzabotto n. 36, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini 01860580404, iscritta al numero RN-221961 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la C.C.I.A.A. della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini ed all'Albo delle Società Cooperative nella sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative di produzione e lavoro - con il numero A112364, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di legge e del vigente statuto sociale.

Il comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea straordinaria della suddetta società, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione del nuovo statuto sociale a seguito delle modifiche dei seguenti articoli:

- 3 (Scopo mutualistico)
- 4 (Oggetto sociale)
- 5 (Soci operatori)
- 7 (Domanda di ammissione)
- 8 (Obblighi del socio)
- 9 (Perdita della qualità di socio)
- 10 (Recesso del socio)
- 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
- 28 (Bilancio di esercizio)
- 29 (Ristorni)
- 31 (Assemblee)
- 32 (Funzioni dell'assemblea)
- 34 (Votazioni)
- 44 (Revisione legale).

Aderendo io Notaio alla richiesta del comparente dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 36 dello statuto, il sovracomparso signor LANCI Pierangelo il quale, verificata la legittimazione e l'identità personale dei presenti, constata e fa constatare:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini di

Registrato a RIMINI
in data 04/08/2023
al numero 8069
Serie 1T

Iscritto presso il
Registro Imprese
ROMAGNA -
FORLÌ-CESENA E
RIMINI
il 07/08/2023

statuto e di legge, mediante lettere raccomandate A/R inviate agli aventi diritto in data 20 luglio 2023 e mediante raccomandate consegnate a mano in data 20 luglio 2023 e 24 luglio 2023;

b) che è andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 2 agosto 2023 alle ore 17,00;

c) che ai sensi dell'articolo 49 del vigente statuto sociale alla cooperativa in oggetto, per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni;

d) che sono presenti o rappresentati, su complessivi numero 358 (trecentocinquantotto) di cui 3 (tre) non aventi diritto di voto, numero 18 soci, dei quali 12 presenti per delega, come risulta dall'elenco nominativo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

e) che tutti gli intervenuti sono regolarmente iscritti nei libri sociali ed hanno pieno diritto di intervento e di voto;

f) che ai sensi dell'articolo 33 del vigente statuto sociale l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;

g) che del consiglio di amministrazione sono presenti esso comparente, quale vice presidente e la signora DAGOSTINO Anna Rosa, nata a Weehawken (Stati Uniti D'America) l'1 marzo 1971, quale consigliera, mentre è assente giustificato il signor LANCI Angelo, nato a Rimini (RN) il 20 maggio 1947, quale presidente;

h) che del collegio sindacale sono presenti FESANI Anna Maria, nata a Sogliano al Rubicone (FC) il 2 novembre 1964, quale presidente, ed i signori CENERINI Andrea, nato a Roma (RM) il 30 ottobre 1972 e COMANDUCI Mauro, nato a Rimini (RN) il 29 settembre 1972, quali sindaci;

i) che nessuno dei presenti si è dichiarato non sufficientemente informato sull'argomento posto all'ordine del giorno, nè si oppone alla trattazione dello stesso.

Pertanto il presidente dichiara valida l'assemblea, così costituita a norma di legge e dell'art. 33 dello statuto sociale, ed atta a deliberare, sul sopra indicato ordine del giorno.

Prende la parola il presidente ed inizia la trattazione sull'unico punto all'ordine del giorno esponendo agli intervenuti i motivi per cui ritiene necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto più confacente all'attuale situazione della società cooperativa ed anche al fine di recepire i vari aggiornamenti normativi e giurisprudenziali intervenuti in materia societaria. Egli precisa che nella stesura dello statuto si è tenuto conto dell'esigenza di renderlo complessivamente più omogeneo rispetto alla versione precedente.

A tal fine è stato predisposto un nuovo statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli indicati nell'ordine del giorno del quale il presidente dà integrale lettura, dando atto che lo stesso è stato sino ad oggi depositato presso la sede sociale affinché i soci potessero prenderne visione.

In particolare il presidente illustra ai soci che nel nuovo testo dello statuto sociale, comunque, resterebbero invariati la denominazione, la durata e la sede mentre verrebbero adottate le seguenti principali modifiche:

A) riformulare l'articolo 3 precisando lo scopo mutualistico;

B) modifica dell'articolo 4) ampliando l'oggetto sociale prevedendo la pos-

sibilità per la società cooperativa di svolgere, oltre all'attività fino ad oggi svolte, le seguenti attività: la gestione di bar, gelateria, circoli sociali e ricreativi; turismo sociale, visite guidate, l'organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali; la prestazione di servizi di autotrasporto conto terzi di cose e persone; la gestione di call center; la prestazione di servizi di portineria e centralino; la prestazione di servizi di segreteria; la prestazione di servizi amministrativi, contabili, compresa assistenza per partecipazione a gare d'appalto e bandi pubblici e privati in genere; attività di progettazione sociale;

C) modifica della clausola relativa alla categoria dei soci cooperatori e la relativa disciplina;

D) modifica della quota minima del socio sovventore che si riduce ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

E) modifica degli articoli 28 e 29 relativi al bilancio di esercizio e ristorni;

F) modifiche alle norme relative all'assemblea e al revisore legale.

Il presidente, dopo aver ampiamente illustrato le suddette modifiche ai soci, invita quindi l'assemblea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e testè illustrato.

L'assemblea della società cooperativa "IL COLIBRI" - SOCIETA' COOPERATIVA", udito quanto esposto dal presidente, con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

- voti favorevoli 18 (diciotto);

- voti contrari 0 (zero);

- voti astenuti 0 (zero);

come accertato dal presidente,

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, così come letto, relazionato ed illustrato dal presidente, lasciando invariati la denominazione, la durata e la sede.

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale composto da 49 (quarantanove) articoli con le modifiche testè apportate; testo che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà della parte che dichiara di conoscerne il contenuto, e sottoscrizione dello stesso;

2) di delegare il vice presidente del consiglio di amministrazione pro tempore ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero richieste per l'iscrizione al competente Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore tredici e minuti nove.


Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegato B al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, quale atto steso su pagine sette di fogli due leggo al comparente che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore tredici e minuti dieci.

FIRMATO: PIERANGELO LANCI

LINDA SOLARO NOTAIO



Elenco soci presenti direttamente o per delega all'Assemblea Straordinaria dei soci della Cooperativa Il Colibrì il giorno 03 agosto 2023 alle ore 12.30 in seconda convocazione, in Rimini (RN), presso lo studio del Notaio Dott.ssa Linda Solaro, via IV Novembre n. 15, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:


Adozione del nuovo statuto sociale a seguito delle modifiche dei seguenti articoli:

- 3 (Scopo mutualistico)
- 4 (Oggetto sociale)
- 5 (Soci cooperatori)
- 7 (Domanda di ammissione)
- 8 (Obblighi del socio)
- 9 (Perdita della qualità di socio)
- 10 (Recesso del socio)
- 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
- 28 (Bilancio di esercizio)
- 29 (Ristorni)
- 31 (Assemblee)
- 32 (Funzioni dell'assemblea)
- 34 (Votazioni)
- 44 (Revisione legale).

ALLEGATO << A >>		
al N. <u>11424</u>	di Rep.	
al N. <u>8598</u>	di Racc.	

COGNOME E NOME	DELEGA A	FIRMA per presenza diretta e/o delega
CARBONI AGNESE	MENICHELLA MARTINA	
LION DEBORA	MENICHELLA MARTINA	
TREDICI LEONARDO		
CHIAPPINI BEATRICE	TREDICI LEONARDO	
CONGEDO LUISA	TREDICI LEONARDO	
MARELLA GIOVANNI	TREDICI LEONARDO	
RICCI ELISA		
RICCI DANIELA	RICCI ELISA	






Elenco soci presenti direttamente o per delega all'Assemblea Straordinaria dei soci della Cooperativa Il Colibrì il giorno 03 agosto 2023 alle ore 12.30 in seconda convocazione, in Rimini (RN), presso lo studio del Notaio Dott.ssa Linda Solaro, via IV Novembre n. 15, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:


Adozione del nuovo statuto sociale a seguito delle modifiche dei seguenti articoli:

- 3 (Scopo mutualistico)
- 4 (Oggetto sociale)
- 5 (Soci cooperatori)
- 7 (Domanda di ammissione)
- 8 (Obblighi del socio)
- 9 (Perdita della qualità di socio)
- 10 (Recesso del socio)
- 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
- 28 (Bilancio di esercizio)
- 29 (Ristorni)
- 31 (Assemblee)
- 32 (Funzioni dell'assemblea)
- 34 (Votazioni)
- 44 (Revisione legale).

COGNOME E NOME	DELEGA A	FIRMA per presenza diretta e/o delega
LANCI PIERANGELO		
DAGOSTINO ANNA ROSA		
LANCI MICHELE		
FILIPPINI DANIELA	LANCI MICHELE	
CASACCI CLAUDIA	LANCI MICHELE	
VECCHI FRANCESCA	LANCI MICHELE	
MENICHELLA MARTINA		
MENICHELLA EDOARDO	MENICHELLA MARTINA	











Elenco soci presenti direttamente o per delega all'Assemblea Straordinaria dei soci della Cooperativa Il Colibrì il giorno 03 agosto 2023 alle ore 12.30 in seconda convocazione, in Rimini (RN), presso lo studio del Notaio Dott.ssa Linda Solaro, via IV Novembre n. 15, con il seguente


ORDINE DEL GIORNO:

Adozione del nuovo statuto sociale a seguito delle modifiche dei seguenti articoli:

- 3 (Scopo mutualistico)
- 4 (Oggetto sociale)
- 5 (Soci cooperatori)
- 7 (Domanda di ammissione)
- 8 (Obblighi del socio)
- 9 (Perdita della qualità di socio)
- 10 (Recesso del socio)
- 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
- 28 (Bilancio di esercizio)
- 29 (Ristorni)
- 31 (Assemblee)
- 32 (Funzioni dell'assemblea)
- 34 (Votazioni)
- 44 (Revisione legale).

COGNOME E NOME	DELEGA A	FIRMA per presenza diretta e/o delega
TABA TANIA	RICCI ELISA	
COMANDUCCI FRANCESCA	RICCI ELISA	





Allegato "B" al Repertorio numero 11424/8588

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa denominata **"IL COLIBRI" - SOCIETÀ COOPERATIVA**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma legalmente consentita. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione, l'acquisto, l'assunzione in affitto od in locazione e la ricezione in appalto di case per ferie, colonie, campings, ostelli, residenze universitarie, complessi ricettivi e turistici, alberghi, mense, bar, gelateria, ristoranti, self services, parcheggi auto, ed ogni bene avente attinenza con il turismo e la ricezione turistica; la prestazione di servizi a carattere turistico ed alberghiero in genere; la gestione di circoli sociali e ricreativi;
- la prestazione di servizi di carattere turistico alberghiero e ricettivo in genere, svolgere attività di produzione, intermediazione e promozione di iniziative nel settore turistico e turistico ricettivo in genere, nel settore del trasporto marittimo ed aereo svolgendo tutte le attività connesse;
- la prestazione servizi di ristoro mediante installazione, gestione e manutenzione di distributori automatici di alimenti e bevande;
- l'attività di organizzazione di viaggi vacanza studio in Italia ed all'estero

"all inclusive", l'organizzazione di viaggi per la terza età, l'organizzazione di viaggi nel campo del "turismo religioso", turismo sociale, pescaturismo, agriturismo e qualsiasi tipo di turismo specialistico;

- l'attività di organizzazione, gestione e produzione in Italia e all'Estero di corsi di lingua;

- l'attività di organizzazione di corsi ed attività, sportive, teatrali, educative ecologiche ed ambientali, alimentari, informatiche e didattiche in genere;

- la vendita, la rivendita e la distribuzione di generi appartenenti al settore non alimentari; la vendita, la rivendita e la distribuzione di giornali, riviste e di prodotti vari di editoria;

- la realizzazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività educative, ricreative, culturali, motorie ed assistenziali;

- la realizzazione e la gestione di attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola); la realizzazione e la gestione di servizi di assistenza scolastica, di integrazione scolastica, servizi scolastici integrativi come pre e post scuola, accompagnamento, supporto didattico, mediazione culturale, assistenza educativa domiciliare;

- la promozione e la gestione di iniziative educative di assistenza all'infanzia quali asili nido, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;

- la gestione di biblioteche, musei, pinacoteche, visite guidate, impianti sportivi e ricreativi e i servizi collegati;

- la realizzazione e la gestione, anche per conte di terzi, di domini, portali internet e software aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;

- la realizzazione e la gestione di servizi di integrazione sociale e servizi terapeutico-riabilitativi sia in strutture che al domicilio; la promozione e la gestione di gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma;

- la realizzazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture socio-assistenziali e sanitarie che possano concorrere ad alleviare situazioni di disagio, di difficoltà, di bisogno della persona singola, della famiglia e delle coppie, anche con l'istituzione di presidi, case di riposo e di soggiorno, residenze sanitarie assistenziali, centri accoglienza, centri estivi, convitti, nonché attraverso la realizzazione di iniziative in tali campi, ivi compresa la prestazione di servizi infermieristici, medici, paramedici e simili, nonché la gestione di eventuali strutture in tal senso;

- la promozione e la gestione di centri aggregativi per minori o adolescenti, centri giovani, centri sociali; la promozione e la gestione di gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per disabili fisici, psichici e/o psichiatrici;

- la realizzazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi sociali, assistenziali a persone anziane, siano esse autosufficienti o meno, sole od inserite in gruppi familiari o strutture residenziali o semiresidenzia-

li, o degenti presso strutture pubbliche o private, nonché a tutti coloro che si trovino in condizioni di inabilità permanente o temporanea;

- l'organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- la prestazione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defoliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente;
- la prestazione di servizi di pulizie generali e speciali per ambienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione di attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali ed ambienti pubblici e privati;
- la prestazione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per fabbricati e beni in genere;
- la prestazione di servizi di autotrasporto conto terzi di cose e persone;
- la gestione di call center;
- la prestazione di servizi di portineria e centralino;
- la prestazione di servizi di segreteria;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili, compresa assistenza per partecipazione a gare d'appalto e bandi pubblici e privati in genere;
- la realizzazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da regioni, enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa; la promozione e la gestione di corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori; attività di progettazione sociale;
- in relazione a tutti i punti precedenti, servizi accessori e complementari quali, a titolo esemplificativo, conduzione di automezzi, gestione di reception e centralino, guardiana, guardaroba, lavanderia, pulizie, manutenzioni in genere e manutenzione del verde.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare

direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, ovvero al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso

nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e pec;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se persona fisica; per scioglimento, fallimento e liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause atinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, Il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, Il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di

lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

g) che non comunichi le variazioni anagrafiche indicate all'articolo 8 con le modalità ivi indicate o che risulti irreperibile o che rifiuti di ritirare la corrispondenza.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alle norme in materia.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti no gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso

dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 16 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 17 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.

In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziari non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano 1 solo voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti effettuati.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-

provazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 29;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci finanziatori;
- f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o quote di finanziamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 31 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail), ovvero con lettera semplice spedita ai soci e pubblicata sulla pagina dei quotidiani, a scelta del CDA, anche on line, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Qualora ricorressero le circostanze di cui all'articolo 2540 del C.C. la cooperativa provvederà a convocare, con i modi e nei tempi previsti per le assemblee ordinarie e straordinarie, presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, l'assemblea generale dei soci costituita dai delegati nominati nelle assemblee separate. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire i luoghi ed i tempi in cui convocare le assemblee separate. Ogni delegato all'assemblea generale, che deve essere socio della cooperativa, rappresenterà un numero di 20 soci presenti e/o rappresentati nelle assemblee separate. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; definisce i diritti e delibera l'emissione delle quote di finanziamento di cui al titolo IV;
- 3) procede alla nomina ed alla revoca del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale;
- 6) approva i regolamenti interni, compreso il regolamento di cui alla legge 142/2001;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- 10) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 11) provvede alle modifiche dello statuto;
- 12) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punto 11) e 12) deve essere redatto da un Notaio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Art. 34 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 35 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-

menti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto dallo statuto in materia.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 4 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente.

Art. 38 (Competenze e poteri Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte

nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, qualora nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 44 (Revisione legale)

La revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del co-

dice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: PIERANGELO LANCI
LINDA SOLARO NOTAIO

Io sottoscritta dottoressa Linda Solaro, notaio in Rimini, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Rimini, 07 agosto 2023